

## **D.Lgs 196/03- Acquisizione consenso da parte degli esercenti le professioni sanitarie**

Il Titolo V del D.Lgs 196/03 disciplina il trattamento di dati personali in ambito sanitario. L'art. 77 in deroga alla normativa generale del Codice in materia di protezione dei dati personali indica le modalità semplificate che dovranno seguire gli esercenti le professioni sanitarie per l'informativa e l'acquisizione del consenso.

I medici e gli odontoiatri ai sensi dell'art. 76 trattano i dati idonei a rivelare lo stato di salute:

- a) con il consenso dell'interessato, senza l'autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire la finalità della tutela della incolumità fisica dell'interessato;
- b) anche senza il consenso dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante se la tutela della salute e dell'incolumità fisica riguarda un terzo o la collettività.

Nel caso in cui al comma 1) il consenso è prestato con le modalità semplificate. Sempre nelle fattispecie di cui al comma 1) l'autorizzazione del Garante è rilasciata sentito il Consiglio Superiore di Sanità a meno che si tratti di particolare urgenza.

L'art. 81 del D.Lgs in questione disciplina la prestazione del consenso che può essere manifestato anche con una dichiarazione orale. In tal caso il consenso è documentato, anziché con atto scritto dell'interessato (assistito), con annotazione dell'esercente la professione sanitaria riferita al trattamento di dati effettuati da uno o più soggetti e alla informativa all'interessato, nei modi indicati negli artt. 78 79 80.

Detta documentazione, anche al fine di renderla conoscibile ad altro professionista, può essere resa conoscibile dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta con apposita annotazione o apposizione di un bollino su carta elettronica o tessera sanitaria. In tutti i casi l'annotazione deve contenere il richiamo all'art. 78, comma 4.

La previsione dell'annotazione o dell'apposizione di un bollino sulla carta elettronica o sulla tessera sanitaria favorisce la circolazione del consenso dei dati che fa carico, nella fattispecie, esclusivamente al medico di famiglia.

Pertanto il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta e il libero professionista medico e odontoiatra possono acquisire il consenso in forma scritta attraverso la sottoscrizione di un modello che si allega in copia.

Il modello dovrà essere custodito dal medico o dall'odontoiatra e potrà essere esibito in caso di contestazione dell'avvenuto consenso.

Gli esercenti le professioni sanitarie, al di là di ogni altra interpretazione, hanno l'obbligo di acquisire il consenso immediatamente.

Infatti la lett. e) dell'art. 181 del Codice in parola che prevedeva il 30 settembre 2004, quale ultima data per l'acquisizione del consenso per il trattamento dei dati personali, iniziato prima del 1° gennaio 2004, è stata abrogata dalla lett. d) dell'art. 2 bis della legge 26 maggio 2004 n. 138, ragion per cui essendo venuta meno la moratoria, l'obbligo stesso dell'acquisizione del consenso decorre dal 30 maggio 2004 giorno successivo a quello della pubblicazione sulla G.U.

Il medico o l'odontoiatra e in particolare il medico di famiglia e il pediatra di libera scelta, acquisiranno il consenso, qualora non fosse già stato acquisito, alla prima visita del paziente.

In allegato trasmettiamo moduli distinti:

- a) per l'acquisizione del consenso da parte dei medici, degli odontoiatri e delle strutture sanitarie mediche od odontoiatriche associate e gli artt. 13,7,8 e 11 del D.Lgs 196/03;
- b) per la nomina di responsabile e di incaricato al trattamento dei dati personali e sensibili con le informazioni e le istruzioni;
- c) per la nomina di responsabile quale Titolare del laboratorio odontotecnico e dello studio commercialista.

Invitiamo gli Ordini a darne la massima diffusione con i mezzi ritenuti più idonei. I medici e gli odontoiatri potranno scaricare dal sito della Federazione i predetti moduli.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
Giuseppe del Barone